

**DELIBERAZIONE 1 MARZO 2018  
111/2018/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI ASSEGNAZIONE DELLA  
CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE (PAR) ORGANIZZATA E GESTITA DAL GESTORE DEI  
MERCATI ENERGETICI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione del 1 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/14);
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017 (di seguito: Regolamento 459/17);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- il documento di consultazione dell'11 dicembre 2017 3/2017 (di seguito: DCO 3/2017) del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) sulla piattaforma per la gestione delle aste per il conferimento della capacità di rigassificazione;
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG), risultante dalle modifiche approvate con deliberazione

- dell'Autorità 1 marzo 2018 112/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 2018 112/2018/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Olt Offshore Lng Toscana S.p.a. (di seguito: OLT), risultante dalle modifiche approvate con deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018 110/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2018/R/gas);
  - la comunicazione del GME del 23 febbraio 2018, prot. Autorità 5736, pari data (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l'Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- con il TIRG, l'Autorità ha, tra l'altro, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- il comma 5.11 del TIRG prevede che per la gestione delle procedure di conferimento della capacità, sia continuativa che infrannuale, le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal GME; e che il medesimo GME definisce con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità;
- con il DCO 3/2017, il GME ha posto in consultazione le modalità di organizzazione, funzionamento e accesso alla costituenda piattaforma di mercato per lo svolgimento delle aste di allocazione della capacità di rigassificazione, in attuazione di quanto previsto al comma 5.11 del TIRG;
- con comunicazione 23 febbraio 2018, il GME ha trasmesso, all'Autorità, uno schema di regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR), in conformità delle previsioni di cui al TIRG;
- con deliberazioni 110/2018/R/gas e 112/2018/R/gas, l'Autorità ha approvato il codice di rigassificazione di OLT e le modifiche al codice di rigassificazione ALNG che disciplinano le modalità di conferimento delle capacità in coerenza con le disposizioni del TIRG e ne prevedono lo svolgimento tramite la piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR)
- al punto 3 della deliberazione 110/2018/R/gas, l'Autorità ha previsto disposizioni transitorie relative alla gestione della capacità in corso d'anno valide nelle more della completa implementazione di alcune funzionalità della PAR che prevedono che:
  - gli utenti possano presentare offerte valide alternativamente per uno o più slot di scarica del trimestre successivo all'asta e che tali slot siano allocati in modo da massimizzare anche le capacità conferite;

- la programmazione degli slot di scarica per i mesi successivi al primo trimestre sia effettuata attraverso la PAR;
- pertanto lo schema di regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) prevede all'articolo 61 che la data di attivazione delle predette funzionalità sia comunicata dal GME d'intesa con OLT.

**RITENUTO CHE:**

- lo schema di regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) trasmesso dal GME all'Autorità con comunicazione 23 febbraio 2018 sia coerente con le disposizioni del TIRG e con le relative modalità applicative definite nei codici di rigassificazione di OLT e ALNG;
- quanto previsto al punto 3 della deliberazione 110/2018/R/GAS si applichi fino a diversa comunicazione di cui all'articolo 61 del Regolamento;
- sia pertanto opportuno approvare il predetto schema di regolamento

**DELIBERA**

1. di approvare lo schema di regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) di cui alla comunicazione 23 febbraio 2018 del GME ed allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di prevedere che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 61 del Regolamento di cui al punto 1 si intenderanno tacitamente abrogate a decorrere dalla data indicata dal GME d'intesa con OLT secondo quanto ivi indicato;
3. di prevedere che il GME alla data di cui al precedente punto 2 pubblichi la versione conseguentemente aggiornata del Regolamento PAR;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it)

1 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*